

Direzione ATTIVITA' PRODUTTIVE

Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive

DETERMINAZIONE NUMERO: 51

DEL: 05/02/2013

Codice Direzione: DB1600

Codice Settore: DB1613

Legislatura: 9

Anno: 2013

Oggetto

L.r. 40/1998 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A. inerente il progetto "Permesso di Ricerca per idrocarburi "Cascina Alberto"" in territorio di vari Comuni delle Province di Biella, Novara e Vercelli; proponente: Northern Petroleum (UK) Ltd.. Codice: Z16N.

Vista l'istanza in data 2 novembre 2012 con la quale il Sig. Mario Panebianco in qualità di rappresentante della Società NORTHERN PETROLEUM (UK) LTD con sede legale in Roma, via Trastevere n. 249, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA del progetto : "Permesso di ricerca per idrocarburi – CASCINA ALBERTO" , sito per la Regione Piemonte nel territorio delle Province di: Biella, comuni di : Brusnengo , Villa del Bosco; Novara: comuni di Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Gozzano, Invorio, Marano Ticino, Massino Visconti, Momo, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno; Vercelli: comuni di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda, provvedendo contestualmente, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r.40/1998, al deposito di copia degli elaborati sopra specificati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino;

preso atto che a cura della Direzione regionale Ambiente è stato dato annuncio sul B.U. della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2012 relativo all'istanza citata;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Attività Produttive – Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva la struttura competente;

considerato che l'area del permesso di ricerca comprende totalmente o parzialmente le aree protette del Parco naturale del Ticino, del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, della Riserva naturale di Bosco Solivo, del SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" e del SIC IT1150007



"Baraggia di Piano Rosa; ma in tali aree, secondo quanto dichiarato dal proponente, non è prevista l'esecuzione di alcuna attività sul terreno;

considerato che il progetto, secondo quanto dichiarato dal proponente, consiste in una prima fase in cui vengono rielaborati dati geologici e geofisici esistenti senza interventi sul territorio; in una seconda fase, a seguito dei risultati della rielaborazione, si prevede l'eventuale esecuzione di una prospezione geofisica lungo direttrici localizzate in una fascia estesa circa 35 km² -al di fuori di ogni area protetta- che interessa il territorio dei comuni di Barengo, Borgomanero, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Suno e Vaprio d'Agogna in provincia di Novara;

preso atto che, ai fini dell'istruttoria tecnica, è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art.7 della l.r. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, il Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva ha convocato una riunione della Conferenza di Servizi in data 16 gennaio 2013 durante la quale le Amministrazioni Comunali di Agrate Conturbia, Barengo, Boca, Borgomanero, Cavaglio d'Agogna, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Oleggio, Oleggio Castello, Ghemme, Marano Ticino, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna e l'Amministrazione Provinciale di Novara hanno espresso parere negativo sul progetto;

preso atto che sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del 22 novembre 2012;

valutato che, in base agli approfondimenti tecnici svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nelle sedute della Conferenza di Servizi e dei pareri pervenuti la prima fase del progetto concernente la rielaborazione dei dati geofisici esistenti può essere esclusa dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 della l.r. 40/1998 in quanto non comporta alcuna azione o intervento sul territorio e, conseguentemente, alcun impatto nei confronti delle caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale oggetto del permesso di ricerca;

valutato, inoltre, che relativamente alla seconda fase del progetto, concernente l'esecuzione di una nuova campagna di rilevazioni sismiche, la carenza delle informazioni fornite dal proponente con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- o localizzazione puntuale degli stendimenti di misura sul terreno,
- o tipologia e modalità tecniche della sorgente di energia per la generazione delle onde sismiche,
- o interferenze con l'ambiente idrico superficiale e sotterraneo,
- o interferenze tra vibrazioni indotte ed edifici di valore storico e architettonico,
- o emissioni sonore, precauzioni a tutela di fauna, flora e aree protette,

non consente, allo stato attuale, l'identificazione e valutazione di eventuali impatti ambientali specifici nei confronti delle caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale potenzialmente interessato;

viste le risultanze del verbale della riunione della Conferenza di Servizi e dell' Organo Tecnico regionale;

visto il contributo inviato dall'A.R.P.A. - Struttura semplice Ambiente e Natura n. 9296/ATO3 del 29 gennaio 2013;

visto il parere del Settore regionale Prevenzione territoriale del rischio geologico - Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania n. 2388 del 10 gennaio 2013;



visto il parere della Provincia di Novara, Settore Ambiente, Ecologia, Energia n. 0011541 del 18 gennaio 2013;

visto il parere del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio n. 2678 del 25 gennaio 2013;

visto il parere n. 1451 del 28 gennaio 2013 espresso dalla Direzione regionale Ambiente;

vista l'istruttoria svolta in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale ex art. 7 della l.r. 40/1998;

tutto ciò premesso:

vista la l.r. 40/1998;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999;

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa la prima fase del progetto "Permesso di Ricerca "Cascina Alberto" localizzato nel territorio di vari comuni delle Province di Biella, Novara e Vercelli, presentato dalla Soc. Northern Petroleum S.p.A., può essere esclusa dalla fase di Valutazione della procedura di VIA di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.
2. Relativamente alla seconda fase del progetto Permesso di Ricerca "Cascina Alberto", concernente l'eventuale esecuzione di una nuova campagna di rilevazioni sismiche, la carenza delle informazioni fornite dal proponente non consente, allo stato attuale, per le motivazioni espresse in premessa, l'identificazione e valutazione di eventuali impatti ambientali specifici nei confronti delle caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale potenzialmente interessato.
3. L'eventuale esecuzione di una campagna di prospezioni sismiche nell'area interessata dal permesso di ricerca dovrà, pertanto, essere sottoposta ad una nuova procedura di VIA secondo i criteri di cui all'art. 4 della l.r.40/1998, nel momento in cui, terminata la prima fase, potranno essere definite dal proponente le caratteristiche tecniche della stessa, con la puntuale localizzazione degli stendimenti e dei punti di generazione delle onde sismiche, con la conseguente analisi e valutazione dei possibili impatti.
4. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
dott. Giuseppe BENEDETTO



LM/MG/mcc

REGIONE PIEMONTE
Copia fotostatica conforme all'originale
composta da n. 4 facciate.
Torino, 7-2-2013
Il Funzionario incaricato

